Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione	20/05/1983
Oggetto	L.R. 28 aprile 1983, n. 24. Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili operanti nel territorio regionale.
Obiettivo	La Regione Lazio concede contributi finanziari per consentire il conseguimento dei fini sociali di associazioni, fondazioni ed unioni che svolgano attività in favore di disabili per una o diverse specifiche menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali o gravi malattie croniche invalidanti.
Beneficiari	Beneficiari dei contributi regionali sono associazioni, fondazioni ed unioni, a rilevanza nazionale ed operanti nel territorio regionale, che svolgano attività in favore di disabili.
Azioni	La Regione finanzia attività promozionali; i contributi non possono essere finalizzati all'erogazione di servizi di competenza degli enti locali singoli o associati.
Spese ammissibili	E' istituito il «Fondo regionale per contributi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni a sostegno delle attività a tutela di disabili» a valere sul quale la Regione concede contributi fino al 100% della somma richiesta.
Procedure	Per concorrere all'assegnazione annuale dei contributi i legali rappresentanti delle associazioni, fondazioni ed unioni devono presentare all'Assessorato regionale alle politiche per la qualità della vita apposita istanza corredata dal conto consuntivo dell'anno precedente, dal programma dell'attività che intendono svolgere, con la quantificazione della spesa necessaria alla realizzazione.
Data scadenza	31/05
Scadenza	Le istanze devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno.
Fonte normativa	Bollettino Ufficiale Regione Lazio
Riferimenti normativi Modulistica	L.R. 28 aprile 1983, n. 24 (B.U. 14/1983).

Regione Lazio - Giunta regionale - Assessorato alle Politiche per la Qualità della vita

Riferimenti operativi: indirizzi utili